



# **Comunità Montana di Valle Camonica**

## **DETERMINAZIONE**

### **FORESTE E BONIFICA MONTANA**

<b>NUMERO GENERALE</b>	384
<b>DATA</b>	23/09/2022

#### **OGGETTO :**

**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLO 192 DEL  
DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.**

**INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI  
SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DEL DL N.  
76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. N.  
120/2020 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI  
"REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LAGHETTO AD USO  
ANTINCENDIO BOSCHIVO, INNEVAMENTO E TURISTICO NEL  
COMPENSORIO DEL MONTE ALTISSIMO". CUP  
G41B21005140002 – CIG 9400107DAE**

## IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORESTE E BONIFICA MONTANA

---

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 31 in data 27.12.2021, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2022/2024;
- con deliberazione assembleare n. 32 in data 27.12.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024;
- con Decreto del Presidente n. 1/2022 in data 10.01.2022 prot. 133, integrato con Decreto del Presidente n. 2/2022 in data 28.02.2022 prot. 2084, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2022;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 10.01.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

### PREMESSO altresì:

- che presso le aree ricadenti nel circondario del Monte Altissimo entro i confini territoriali dei Comuni di Borno, Piancogno, Darfo Boario Terme ed Angolo Terme è da tempo esistente il Comprensorio sciistico denominato "Borno Ski Area" che caratterizza in maniera sostanziale l'offerta turistica di tutto l'Altopiano del Sole e la bassa Vallecamonica, di cui i suddetti Enti fanno parte;
- che entro il predetto territorio i Comuni in precedenza citati dispongono di estese proprietà silvopastorali, comprendenti anche malghe e rifugi che caratterizzano il paesaggio montano della zona di riferimento e che al contempo identificano e distinguono il patrimonio rurale e tradizionale dei luoghi come fonte di sviluppo della loro vocazione turistica;
- che a seguito dello sforzo di promozione costantemente perseguito da tutti gli Enti sui vari tavoli istituzionali sovracomunali, Regione Lombardia ha stanziato a favore dei Comuni di Borno e di Piancogno un contributo complessivo pari ad Euro 1.350.000,00 all'interno del programma per la ripresa economica definito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3531 del 05.08.2020 per consentire la realizzazione di un laghetto ad uso antincendio boschivo, innevamento e fruizione turistica all'interno del Comprensorio sciistico "Borno SkI Area", più specificatamente in località "Plai" nei territori amministrativi dei Comuni di Piancogno e Darfo Boario Terme;
- che in ragione della necessità di avviare l'iter che conduca alla realizzazione della predetta opera secondo le tempistiche del finanziamento regionale sopra menzionato, all'Art. 4 della convenzione allegata alla D.G.R. n. XI/4581 del 19.04.2021 la Giunta Regionale ha disposto la modifica del beneficiario del finanziamento dai Comuni di Borno e di Piancogno alla Comunità Montana di Valle Camonica;

-  
VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 162 del 19.07.2021 con la quale è stata approvata la convenzione tra Comunità Montana di Valle Camonica ed i Comuni di Borno, Angolo Terme, Piancogno e Darfo Boario Terme identificativa dell'accordo per la realizzazione del laghetto ad uso antincendio boschivo ed innevamento in località Plai ed avvio del percorso di collaborazione fra Enti per la realizzazione del sistema infrastrutturale della rete antincendio boschivo nel comprensorio del Monte Altissimo;

RICHIAMATA la Determinazione n. 310 del 04/08/2021 con la quale si provvede all'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori in argomento al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dall'Ing. Alex Toigo di Rogno (BG), dall'Ing. Pierangela Magri di Malegno, dall'Ing. Roberto Bendotti di Costa Volpino (BG) e dalla Dott.sa Geol. Elena Nostrani di Artogne;

RICHIAMATA altresì la Determinazione n. 551 del 09/11/2021 con la quale si affida il servizio di indagini geologiche preventive alla Ditta Appli S.a.s. di Seriate (BG);

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 174 in data 12/09/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, che prevede una spesa complessiva di Euro 1.350.000,00, di cui:

- € 987.156,41 per lavori assoggettati al ribasso,
- € 12.811,07 per oneri per i piani di sicurezza,
- € 350.032,52 per somme a disposizione dell'amministrazione;

ATTESO che per la realizzazione dell'opera è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di affidamento;

RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante procedura negoziata;

RICHIAMATI:

- l'articolo 192 del TUEL, secondo il quale: "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";
- il Codice, il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50;

- il Decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017 (correttivo codice appalti);
- il Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 120 del 11.09.2021;
- la Legge 108 del 29.07.2021;
- Dato atto che il presente provvedimento costituisce atto di avvio del procedimento ai fini dell'applicabilità delle suddette normative;

RICHIAMATO l'art. 32 comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che testualmente recita: "2. *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.... omissis....*"

CONSIDERATO CHE:

- 1) con l'appalto ed il conseguente contratto si intende realizzare i lavori denominati "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LAGHETTO AD USO ANTINCENDIO BOSCHIVO, INNEVAMENTO E TURISTICO NEL COMPRESORIO DEL MONTE ALTISSIMO";
- 2) il contratto avrà per oggetto l'esecuzione dei lavori di cui al progetto esecutivo, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali:
  - a) il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in giorni 670 (seicentoseventanta) dalla data del verbale di consegna;
  - b) i pagamenti saranno effettuati ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute, raggiunga un importo non inferiore ad €. 250.000,00;
  - c) il contratto sarà stipulato a misura;
  - d) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento al Capitolato speciale d'appalto integrante il progetto esecutivo nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
  - e) la scelta dei contraenti sarà effettuata con procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del DL n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020 e novellato dall'art. 51 della Legge 108/2021;
  - f) la procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo mediante offerta di ribasso percentuale sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 e s.m.i., e art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO che, ai sensi all'art. 51 - comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

RITENUTO, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 50/2016 procedere per l'affidamento del contratto in questione mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 modificato dall'art. 51 della Legge 108/2021, con consultazione di 30 (trenta) operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato espletata mediante procedura telematica sulla piattaforma gestionale d'aggregazione denominata SINTEL di Regione Lombardia;

VISTO lo schema di disciplinare di invito da inviare alle ditte selezionate contenente la disciplina della gara, che recepisce le considerazioni che precedono e redatta in conformità alle disposizioni normative applicabili;

**RICHIAMATI:**

- il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011;
- il D.lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

**CONSIDERATO:**

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

**DETERMINA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del DL n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. n. 120/2020 e s.m.i. e novellato dall'art. 51 della Legge 108/2021, con il criterio del minor prezzo individuato mediante offerta di ribasso percentuale sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 e art. 97 comma 8 del codice e s.m.i.;
3. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Tecnico e LL.PP., dell'Ente, Servizio che svolge anche l'attività di centralizzazione (CUC Area Vasta Brescia Sede Decentrata c/o la Comunità Montana di Valle Camonica), per l'assunzione delle procedure di gara utili all'aggiudicazione dei lavori, e che ha già dato corso alla selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata mediante indagine di mercato. La procedura negoziata sarà espletata tramite la piattaforma di e-procurement SINTEL di Aria Lombardia;
4. di approvare lo schema di bando di gara predisposto dal Servizio Tecnico da estendere alle ditte da invitare alla gara, contenente le norme disciplinanti la gara, depositato agli atti;
5. di dare atto che:
  - la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del DL n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. n. 120/2020 e s.m.i, si svilupperà con 30 operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato;
  - Il contratto sarà stipulato "a misura", ai sensi degli articoli 95 e 97, del D.lgs. 50/2016;
6. di stabilire che la Comunità Montana si riserverà la facoltà di non procedere all'espletamento della gara di che trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi momento;
7. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, la somma di € 375,00 quale contributo previsto dalla normativa vigente per il funzionamento dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, come da prospetto che segue:

Missione	11	Programma	01	Titolo	2	Macroaggregato	05	UEB	1101205
Creditore				AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE					
Oggetto/Causale				Contributo gara "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LAGHETTO AD USO ANTINCENDIO BOSCHIVO, INNEVAMENTO E TURISTICO NEL COMPRESORIO DEL MONTE ALTISSIMO"					
Importo				€ 375,00					

8. di imputare la spesa di € 375,00 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2022	U.2.05.99.99.999	2535/0	€ 375,00

9. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello stato entro 120 gg.

\*\*\*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Foreste e Bonifica Montana  
**Gian Battista Sangalli / INFOCERT SPA**